



...omissis...

Fascicolo URAV n. 4246/2023

Oggetto: Richiesta di parere concernente l'ambito applicativo dell'art. 19 d.lgs. n. 33/2013 (prot. n. 64057 del 4 agosto 2023).

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità in merito alla corretta pubblicazione della graduatoria finale di un concorso ed alla sussistenza del dovere di esibire al RPCT la documentazione elaborata nell'ambito della procedura di selezione - si rappresenta quanto segue.

L'art. 19 d.lgs. n. 33/2013 prevede che "*Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori*". Con particolare riferimento all'obbligo di pubblicazione delle graduatorie finali, ove ricorrono necessariamente dati personali riferiti ai candidati, occorre procedere al bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di tutela della riservatezza. Giova in proposito richiamare quanto riportato in via generale nelle *Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati* adottate dal Garante per la protezione dei dati personali, nella parte in cui viene chiarito che "*È[...] consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti*". Sulla medesima linea si attesta il provvedimento n. 83 del 23 marzo 2023 del Garante nell'ambito del quale è stato precisato che gli obblighi di pubblicità afferiscono alle "*sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi*", mentre l'obbligo rispetto alla pubblicazione dei dati personali relativi ai candidati idonei sopraggiunge solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria. Ciò posto si ritiene che nella fattispecie la pubblicazione della graduatoria finale mediante anonimizzazione delle informazioni riferite ai candidati idonei non vincitori risulta conforme alla disciplina vigente in materia. Ciò, peraltro, consente all'amministrazione di dare notizia attraverso il proprio sito del numero di soggetti idonei non vincitori, in quanto dato importante rispetto ai futuri scorrimenti della graduatoria.

Con riferimento alle richieste di esibizione della documentazione relativa alla procedura concorsuale da parte del RPCT, quest'ultimo con nota prot. n. 67599 del 25 agosto 2023 ha trasmesso in allegato la mail inviata al Direttore generale dell'...omissis... ed al responsabile della procedura di selezione contenente la specifica indicazione degli atti d'interesse. In proposito preme evidenziare che l'art. 8 del d.P.R. n. 62/2013 impone a ciascun dipendente di prestare la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. In osservanza del citato dovere di comportamento, dunque, il personale è tenuto a fornire il

proprio contributo ove richiesto dal RPCT e necessario per l'assolvimento delle funzioni di quest'ultimo. Non vi è dubbio che a seguito di una richiesta di accesso civico il RPCT, appurata l'effettiva omissione della pubblicazione, sia tenuto ad approfondire le ragioni relative alla inosservanza delle disposizioni normative da parte dei responsabili della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati. In tal senso anche la richiesta concernente l'acquisizione delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'insussistenza dei conflitti d'interesse da parte dei componenti della commissione appare legittima, soprattutto con riguardo a eventuali membri esterni le cui dichiarazioni corredate dalle relative attestazioni rientrano tra gli obblighi di pubblicazione ex art. 15 d.lgs. n. 33/2013 (cfr. determinazione n. 1310/2016, Parte seconda, paragrafo 5.1). Analoghe conclusioni valgono per le dichiarazioni rese dal personale neo assunto a conclusione della procedura concorsuale: più dettagliatamente, trattandosi di una posizione dirigenziale, il vincitore è tenuto a comunicare eventuali cause di inconfiribilità o incompatibilità all'assunzione dell'incarico ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013 nonché la sussistenza di situazioni di conflitto d'interesse anche solo potenziale ex art. 13, comma 3, d.P.R. n. 62/2013. L'acquisizione di tali documenti rientra nell'ambito di un monitoraggio di secondo livello delle misure di prevenzione, spettante al RPCT (cfr. Allegato 1 al PNA 2019, paragrafo 6.1). In proposito il PNA 2022 chiarisce che *"Il RPCT potrà svolgere degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentano il più agevole reperimento di informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello"*. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli sarebbe opportuno che tali attività fossero adeguatamente programmate nell'ambito della sotto sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, fermo restando che *"l'attività di monitoraggio del RPCT può avere tuttavia ad oggetto anche le attività non pianificate di cui si è venuto a conoscenza, ad esempio, a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità"*, tra le quali può certamente ricomprendersi anche una richiesta di accesso civico (cfr. PNA 2022, *Programmazione e monitoraggio PIAO e PTPCT*, paragrafo 5.1.1). Peraltro, non può non condividersi una simile iniziativa laddove sia rivolta ad approfondire processi ed attività riconducibili ad un'area di rischio sensibile quale quella del reclutamento di personale. Quanto, infine, alla richiesta di esibire ulteriore documentazione elaborata nello svolgimento della procedura concorsuale (nomina del responsabile del procedimento, atti istruttori e provvedimenti di liquidazione dei compensi per i commissari), il RPCT può avere interesse a verificare mediante l'esame dei documenti che le misure di prevenzione pianificate a presidio delle corrispondenti attività siano state effettivamente attuate. In conclusione si ritiene che i soggetti interpellati dal RPCT siano tenuti a prestare la collaborazione necessaria per la verifica della regolarità e della trasparenza della procedura.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3 ottobre 2023 ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente